Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. **680.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote di tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote di tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1937-XV, n. **681.**

Esonero dal dazio di esportazione per l'olio di oliva al solfuro e per l'olio di oliva destinato alle tonnare delle nostre Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1937, n. 17, che ha istituito un dazio di esportazione per l'olio di oliva;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di esonerare da detto tributo gli oli di oliva greggi al solfuro e l'olio di oliva destinato nelle Colonie italiane per essere impiegato nelle operazioni di preparazione e conservazione del tonno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dal dazio di esportazione istituito col R. decreto-legge 23 gennaio 1937, n. 17, gli oli di oliva al solfuro, greggi, aventi un contenuto in acidi grassi liberi non inferiore al 40 %, calcolato come acido oleico.

Inoltre è esente da detto tributo, entro i limiti di quintali 1000 annui e sotto osservanza delle formalità e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze di concerto con quello dell'Africa Italiana, l'olio di oliva destinato nelle Colonie italiane, per essere impiegato nelle operazioni di preparazione e conservazione del tonno.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1937 -Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1937-XV, n. **682.**

Estensione a tutti i personali militari e civili dei benefici previsti dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, a favore degli ufficiali del Regio esercito invalidi di guerra e provvidenze analoghe a favore delle famiglie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 328, convertito nella legge 17 marzo 1927, n. 362;
Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 796;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere e disciplinare l'applicazione dei benefici concessi agli ufficiali del Regio esercito invalidi di guerra con la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026. modificata col R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel penultimo e nell'ultimo comma dell'art. 44 e nell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, nonchè nell'articolo unico del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2280, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 796, sono estese agli ufficiali della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, e, in quanto applicabili, agli ufficiali delle specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa delle Forze armate dello Stato, che cessino dal servizio dopo aver raggiunto il limite di anzianità per ottenere il trattamento normale di quiescenza, e conseguano una pensione vitalizia o un asse-

gno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso il cumulo della pensione od assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante.

La stessa disposizione si applica ai sottufficiali ed ai militari di truppa che abbiano cessato dal servizio anteriormente alla data di attuazione del presente decreto.

Art. 3.

I sottufficiali ed i militari di truppa di carriera delle Forze armate dello Stato, che abbiano conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, cessano di diritto dal servizio senza ulteriori accertamenti sanitari, e sono collocati a riposo dal giorno in cui è concessa loro la pensione o l'assegno.

Art. 4.

Per i personali civili contemplati negli articoli 9 e 10 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli ufficiali riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo, nonchè per i sottufficiali e militari di truppa di carriera, l'assegno integratore per anzianità di servizio di cui al primo comma dell'art. 19 del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e al primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927, n. 362, è stabilito nella misura di tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, calcolata sull'ultimo stipendio percepito ed in base alle norme vigenti alla data di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni di servizio utili a pensione.

Ai personali civili è applicabile inoltre il beneficio di cui al penultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, per quanto riguarda il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con la pensione ordinaria, senza l'aggiunta delle quattro quote di cui allo stesso articolo.

Art. 5.

Per le vedove e per gli orfani dei personali militari e civili, l'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell'art. 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e al primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927, n. 362, è commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità, calcolata con le modalità di cui all'articolo precedente, quanti sono gli anni di servizio utili a pensione.

Art. 6.

L'assegno previsto dall'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, che deve considerarsi integratore della pensione di guerra, e quelli di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, sono liquidati dal Ministero delle finanze, competente in materia di liquidazione delle pensioni di guerra.

Gli assegni integratori non sono dovuti per i personali contemplati dagli articoli 9 e 10 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, quando si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 19 dello stesso Regio decreto.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono applicabili dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, *foglio* 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 683.

Istituzione di una sezione del Tribunale militare di Bologna e, temporaneamente, di una sezione del Tribunale militare di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;

Vista la legge 30 maggio 1935-XIII, n. 930, sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione del Tribunale militare di Bologna e, temporaneamente, una sezione del Tribunale militare di Roma;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una sezione del Tribunale militare territoriale di Bologna con sede in Verona, e con giurisdizione sul territorio delle zone militari di Verona e Bolzano.

Art. 2.

Per la durata di sei mesi dalla data del presente decreto, è istituita una sezione del Tribunale militare territoriale di Roma con sede in Roma, e con giurisdizione sul territorio delle zone militari di Firenze, Livorno, Perugia, Ancona e sul Comando di difesa territoriale della Sardegna.

Tale sezione sarà disciolta anche prima dello scadere dei sei mesi, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato l'istituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, *foglio* 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV.

Ricostituzione per l'anno 1937 del Collegio arbitrale di 1° grado in Messina per la risoluzione delle vertenze riguardanti la misura delle indennità di espropriazione di suoli nei paesi danneggiati dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 22 dicembre 1936 e 26 gennaio 1937 dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 5 dicembre 1936 dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del precitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1937 dai signori:

Pensavalle comm. Francesco, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Donato nob. cav. uff. Luigi, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Pità cav. uff. Francesco, ingegnere principale addetto all'Ispettorato dei servizi del terremoto in Messina, arbitro ordinario;

Paganini cav. Luigi, ingegnere principale dell'Ufficio speciale costruzione del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro supplente;

Vinci comm. ing. Vincenzo, arbitro ordinario, e

Gregorio ing. Giovanni, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1937 - Anno XV
Registro 9, foglio 25.

(1563)

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Campomorto Valdroni » (Agro Pontino).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione 8 marzo 1937-XV con la quale il collegio centrale arbitrale costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato col R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i terreni qui appresso indicati — perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie — possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera:

Terreni siti in comune di Aprilia (già Roma) costituenti parte della tenuta « Campomorto Valdroni » confinanti con le tenute « Carano » e « Castella » con la tenuta « Pratone » e terreni di proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti con il nuovo canale allacciante Astura, con la strada consorziale di Carano e la rimanente proprietà Valdroni.

Detti terreni sono riportati al catasto rustico del comune di Roma in testa alla ditta Valdroni Aurelio, Fernando e Guido fu Francesco e sono descritti alla mappa 78-79, n. 24-*a*, 25, 26-*a*, 26-*b*, 38-*a*, 39-*a*, 40-*b*, 132-*b*, per la superficie totale di Ha. 490.44.90 e l'imponibile di L. 35.154,41.

Veduta l'istanza 1° aprile 1937-XV dell'Opera anzidetta intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, ch'esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Campomorto Valdroni » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 750.000 (settecentocinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(1608)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1937-XV.

Elenco delle ditte autorizzate al noleggio di pellicole cinematografiche sovvenzionate dallo Stato (2° semestre esercizio 1936-37).

IL MINISTRO PER LA STAMPA
E LA PROPAGANDA

Visto l'art. 4 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, sul credito cinematografico;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto Ministeriale 16 settembre 1935 per l'attuazione della predetta legge;

Visto il parere favorevole della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

Decreta:

Le seguenti ditte sono autorizzate al noleggio di pellicole cinematografiche ai sensi e agli effetti della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143;

Società generale italiana cinematografica, Roma, via dei Mille, 12-m.

Società an. italiana Paramount, Roma, via Magenta, 10.

Roma, addì 11 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ALFIERI.

(1567)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5495	21- 5-1934	11419/12232	Trieste	Pian Faustina di Antonio	15-2-1896 - Monfalcone	Piani	—
5496	Id.	11419/12231	Id.	Pian Anna-Maria di Antonio	8-6-1881 - Monfalcone	Piani	—
5497	Id.	11419/12227	Id.	Tomine Francesco di Giuseppe	25-3-1900 - Cave Auremiane.	Tomino	Anna fu Andrea, moglie; Francesco, Alberta, Emilio, Eugenio, figli.
5498	Id.	11419/12428	Id.	Vragnaz Antonio fu Giuseppe	7-10-1911 - Pisino	Verani	—
5499	29- 5-1934	11419/12748	Id.	Cobau Ernesto di Bortolo	12-11-1876 - Trieste	Cobalti	Scher Olga fu Anna, moglie; Marcello, figlio.
5500	Id.	11419/12747	Id.	Mattulich Amalia fu Matteo, in Zitta	10-10-1897 - Villanova di Parenzo (Istria)	Mattioli	—
5501	Id.	11419/12235	Id.	Medved Michele di Antonio	27-9-1893 - Trieste	Orsini	Müller Jolanda fu Andrea, moglie, Mario, figlio.
5502	Id.	11419/12746	Id.	Vernier Carmen di Angelo, ved. Micovillarich	28-7-1896 - Sanvincenti	Michelini	Italo fu Antonio, figlio.
5503	Id.	11419/11743	Id.	Mikolj Mattia di Giuseppe	22-5-1897 - Monforte del Timavo.	Micoli	Zlobec Maria di Antonio, moglie; Dario, figlio.
5504	Id.	11419/12754	Id.	Petrich Anna di Antonio in Larconelli	3-4-1901 - Trieste	Petri	—
5505	Id.	11419/12753	Id.	Petrich Francesca di Antonio, in Alberti	18-6-1887 - Pola	Petri	—
5506	Id.	11419/12752	Id.	Petrich Olimpia di Antonio	5-12-1892 - Trieste	Petri	—
5507	Id.	11419/11882	Id.	Picamus Antonio di Antonio	2-11-1884 - S. Canziano di Capodistria	Pizzani	Bernè Antonia di Giovanni, moglie; Bruno, Sergio, figli.
5508	Id.	11419/12847	Id.	Rapotec Giovanni di Antonio	11-2-1882 - Cave Auremiane	Rapotti	Stranear Luigia fu Antonio, moglie; Anna, Pierina, Bianca, Angela, Giovanna, Violanda, Paolina, figlie.
5509	Id.	11419/12751	Id.	Renar Sergio di Servolo	16-2-1910 - Trieste	Ranieri	—
5510	Id.	11419/12750	Id.	Sahar Edoardo di Giacomo	18-2-1903 Trieste	Saccardi	—
5511	Id.	11419/12558	Id.	Sue Giuseppe fu Andrea	10-3-1890 - Trieste	Suzzi	Gilda, Armando, Giuseppe, Giuseppina, Alessandro, figli.
5512	Id.	11419/12756	Id.	Stricca Blandina di Matteo, ved. Zach	19-11-1885 - Trieste	Zacchi	Oscarre, Lida, fu Nicolò, figli.
5513	7- 6-1934	11419/4724 - 29 V	Id.	Sosic Carlo di Giuseppe	7-6-1888 - Trieste	Sossi	Vit Aurelia di Stefano, moglie; Anna, Carlo, Nidia, Marino, figli.
5514	Id.	11419/4723 - 29 V	Id.	Sosic Stanislao fu Andrea	7-11-1901 - Trieste	Sossi	Teresa, sorella; Vittorio, fratello.
5515	Id.	11419/4722 - 29 V	Id.	Sosic Andrea di Giov. Maria	23-11-1889 - Trieste	Sossi	Skabar Antonia di Francesco, moglie; Andrea, Bernardo figli.
5516	Id.	11419/4721 - 29 V	Id.	Sosic ved. Antonia fu Francesco, nata Mikol	2-1-1875 Bresovizza	Sossi	—
5517	Id.	11419/4720 - 29 V	Id.	Sosic Antonio fu Antonio	15-10-1878 - Trieste	Sossi	Puntar Amalia di Giuseppe, moglie; Anna, Eugenio, Attilio, Ida, figli.
5518	Id.	11419/4719 - 29 V	Id.	Sosic ved. Caterina di Giov. Maria, nata Pischianz	24-11-1882 Trieste	Sossi	Carla, Roberto, fu Antonio, figli.
5519	Id.	11419/4718 - 29 V	Id.	Sosic Antonio fu Simone	9-10-1870 - Trieste	Sossi	Daneu Giuseppina fu Egisto, moglie.
5520	Id.	11419/4717 - 29 V	Id.	Sosic Antonio fu Cristiano	9-4-1880 - Trieste	Sossi	Malalan Orsola di Bartolomeo, moglie; Antonio, Santa, Danica-Caterina, Carlo, Egidio, figli.
5521	Id.	11419/4716 - 29 V	Id.	Sosic Antonio di Giov. Maria	1-6-1890 - Trieste	Sossi	Dougan Giovanna di Giusto, moglie.
5522	Id.	11419/4715 - 29 V	Id.	Sosic Antonio fu Antonio	27-6-1905 Trieste	Sossi	Cossutta Marcella di Antonio, moglie: Alberto, figlio.
5523	Id.	11419/4714 - 29 V	Id.	Sosic Antonio fu Andrea	16-6-1872 - Trieste	Sossi	Pegan Maria di Luigi, moglie; Eugenio, Vittorio, figli
5524	Id.	11419/4713 - 29 V	Id.	Sossich Rosalia fu Antonio	10-10-1876 - Trieste	Sossi	—
5525	Id.	11419/4712 - 29 V	Id.	Sossich Maria fu Antonio	1-7-1877 - Trieste	Sossi	—
5526	Id.	11414/4711 - 29 V	Id.	Sossich Romualdo fu Andrea	5-2-1877 - Trieste	Sossi	—
5527	Id.	11419/4710 - 29 V	Id.	Sossich Carlo fu Andrea	4-4-1883 - Trieste	Sossi	Sedmak Maria fu Michele, moglie.
5528	Id.	11419/4709 - 29 V	Id.	Sossich Silvano fu Edoardo	2-1-1920 - Trieste	Sossi	—
5529	Id.	11419/4708 - 29 V	Id.	Sossich Carlo fu Luca	27-4-1865 - Trieste	Sossi	—
5530	Id.	11419/4707 - 29 V	Id.	Sossich Antonio fu Francesco	29-1-1877 - Erpelle	Sossi	Ielusich Teresa di Michele, moglie; Angela, Clelia, figlie.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5580	12-6-1934	11419/14583	Trieste	Cok Desiderio di Giovanni-Maria	18-6-1907 - Trieste	Zocchi	Batic Emilia fu Vittorio, moglie; Silvestro, Aldo-Bruno, figli.
5581	Id.	11419/14576	Id.	Gordol Maria di Giovanni	1-3-1910 - Trieste	Garbi	—
5582	Id.	11419/14578	Id.	Gombac Stanislao fu Giacomo	24-3-1909 - Trieste	Gombi	—
5583	Id.	11419/14582	Id.	Kovacevic Giovanni di Stefano	13-6-1909 - Lesina (Dalmazia).	Fabbrini	—
5584	Id.	11419/14584	Id.	Pinesich Antonio fu Nicolò	27-11-1898 - Orsena	Pinesi	Parovel Antonia di Giacomo, moglie; Bianca, Bruna, figlie.
5585	Id.	11419/13609	Id.	Rasman Renato di Antonio	27-1-1906 - Trieste	Romano	Pregarc Emma di Antonio, moglie.
5586	Id.	11419/14575	Id.	Sardoch Bruno di Eugenio	27-7-1901 - Trieste	Sardo	Bratus Caterina fu Tomaso, moglie; Novella, Bruno, figli.
5587	Id.	11419/12845	Id.	Schalaudek Gian Riccardo fu Giuseppe	31-8-1896 - Trieste	Scalandi	Lang Luciana fu Mario, moglie.
5588	Id.	11419/14016	Id.	Schillan Angelina di Giacomo, ved. Laganà	6-9-1896 - Trieste	Schillani	—

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 18 maggio 1937-XV alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, concernente la destinazione di diecimila quintali di zucchero, in esenzione d'imposta per la fabbricazione della glicerina entro il 30 settembre 1937-XV.

(1613)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 18 maggio 1937-XV alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, concernente norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione al regime degli alcoli.

(1614)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento giuridico del Consorzio di miglioramento fondiario di Fitta di Pattone (Trento).

Con decreto Ministeriale 30 aprile 1937, n. 2199, è stata dichiarata, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio di irrigazione di Fitta di Pattone, con sede in comune di Arco, provincia di Trento, ed è stato approvato il suo nuovo statuto sociale.

(1586)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario delle praterie « Grossa, Rivarolo e Maimino » (Torino).

Con R. decreto 8 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile successivo, al registro n. 7, foglio n. 13, il Consorzio irriguo delle praterie Grossa, Rivarolo e Maimino, con sede nel comune di Castagnole Piemonte, in provincia di Torino, è stato costituito quale consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(1587)

Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione « Biviere » (Palermo).

Con decreto Ministeriale 5 maggio 1937-XV, n. 2199, è stata riconosciuta la natura di Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi ed agli effetti del R. decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, al Consorzio di irrigazione « Biviere » con sede in Altofonte (provincia di Palermo) costituito con decreto del prefetto di Palermo, in data 10 dicembre 1932, n. 65208, ed è stato approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Biviere » deliberato dal commissario prefettizio dell'Ente, in data 22 marzo 1937.

(1590)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali interessi su titolo del Consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 107.

E' stata chiesta la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento del certificato Cons. 5 per cento n. 178688 di L. 50 intestato a Iuliani Rosalia Elena di Ilariano, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a New York.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 15 maggio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1585)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoto ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, numero 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoto » numero 9128 di L. 18.324,30 in data 5 gennaio 1930, con scadenza nell'esercizio 1930-1931, intestata al Beneficio parrocchiale di S. Proculo in Collina, rappresentato da don Ottavio Flamini e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Ascoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome di don Ottavio Flamini, attualmente investito del suddetto Beneficio parrocchiale.

(1615)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 33.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	679834	21 —	Bertolina *Caterina* di Michele, moglie di Capello Giuseppe, dom. in San Sebastiano da Po (Torino).	Bertolina *Maria-Giuseppa-Caterina* di Michele, ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	33341	311,50	*Di Nanno* Gustavo fu Luigi-Francesco, minore sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo, ved. *Di Nanno*, dom. a Sansevero (Foggia).	*Di Nanni* Gustavo fu Luigi-Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo, ved. *Di Nanni*, dom. a Sansevero (Foggia).
Id.	41385	210 —	*Di Nanno* Gustavo fu *Luigi*, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo, ved *Di Nanno*, dom. a Sansevero (Foggia).	*Di Nanni* Gustavo fu *Luigi-Francesco*, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo, ved. *Di Nanni*, dom. a Sansevero (Foggia).
Id.	146215	38,50	Di *Nanno* Gustavo fu *Francesco-Luigi*, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo, ved. Di *Nanno*, dom. a Sansevero (Foggia).	*Di Nanni* Gustavo fu *Luigi-Francesco*, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo ved. *Di Nanni*, dom. a Sansevero (Foggia).
Cons. 3,50 % (1906)	191818	35 —	Calandra *Margherita* fu Matteo, minore, sotto la tutela di Rosano Antonio, dom. in Unerzio, frazione di Acceglio (Cuneo).	Calandra *Maria-Margherita* fu Matteo, ecc. come contro.
Id.	375771	1610 —	Strafforello *Giustina* di Gustavo, nubile, dom. in Porto Maurizio. Vincolata quale dote civile e per reddito militare della titolare.	Strafforello *Maddalena* di Gustavo, ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	330246	70 —	Crescenzi Tito fu *Girolamo*, dom. a Beroide (Perugia). *Annotazione*. — Ipotecata a favore del R. Economato Benefici Vacanti di Firenze a garanzia del patrimonio della parrocchia di S. Angelo in Beroide.	Crescenzi Tito *fu Coriolano*, dom. a Beroide (Perugia). *Annotazione*. — Come contro.
Id.	384931	35 —	Tomei Assunta fu Ludovico, minore emancipata, sotto la curatela del marito *Narducci* Rocco, dom. a Maenza (Roma).	Tomei Assunta fu Ludovico, minore emancipata, sotto la curatela del marito *Nardacci* Rocco, dom. a Maenza (Roma).
Cons. 3,50 % (1906)	51126	119 —	Iannotti *Luigia* di Lorenzo, moglie di Antonio Fierro, dom. in Benevento.	Iannotti *Luisa*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 aprile 1937 - Anno XV *Il direttore generale*: POTENZA.

(1401)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1937-XV.

(1555)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruoli di anzianità.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si rende noto che è stata pubblicata la « Graduatoria » del personale del Ministero e delle Amministrazioni dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio 1937-XV.

(1556)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del commissario straordinario per il Consorzio di bonifica del Careri (Reggio Calabria).

Con decreto Ministeriale 8 maggio 1937, n. 2670, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica del Careri (Reggio Calabria) ed è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il comm. Fortunato Sandicchi.

(1557)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ruoli di anzianità del personale.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati secondo la situazione al 1° gennaio 1937-XV.

(1616)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola isolana, in liquidazione.

L'anno 1937-XV, addì 6 del mese di maggio, negli uffici della Cassa agricola isolana di Isola d'Istria.

Alla presenza del signor Ruggero Pozzar, commissario liquidatore della Cassa, sono convenuti i signori: Nicolò Degrassi fu Andrea, Giuseppe Ulcigrai fu Antonio, Giuseppe Troian fu Antonio, membri del Comitato di sorveglianza nominati con provvedimento di di S. E. il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, dd. 26 marzo 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1937-XV, n. 81. I membri del Comitato predetto, a norma di quanto dispone il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, su proposta del signor Giuseppe Troian, hanno eletto ad unanimità di voti il sig. Giuseppe Ulcigrai fu Antonio, a presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola isolana in liquidazione.

Il signor Giuseppe Ulcigrai ha dichiarato di accettare l'incarico.

Letto il presente verbale ai convenuti, e trovatolo conforme alla verità, essi lo hanno firmato.

Il Comitato di sorveglianza:
Giuseppe Ulcigrai — Nicolò Degrassi — Giuseppe Troian.

(1619)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Graduatoria di merito del concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze forestali nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 961 del 20 ottobre 1936-XIV;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG.040/24/75529 in data 28 aprile 1937-XV;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze forestali nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

1° Dott. Fischetti Oscar;
2° Dott. Corradini Manlio.

Roma, addì 4 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(1606)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.